

UNICO PF: cessioni di partecipazioni nazionali

di Francesco Leone

6 giugno 2011

La detenzione di partecipazioni in società residenti in Italia da parte di persone fisiche genera reddito tassabile.

Analogamente alla tassazione dei dividendi¹, il regime è diverso a seconda se le partecipazioni sono qualificate o non qualificate.

PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA (art. 67, comma 1, lett. c-bis) del TUIR)	percentuale <u>pari o inferiore al 20%</u> dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero <u>al 25%</u> del capitale o patrimonio sociale (2% per partecipazioni in società quotate)
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA (art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR)	percentuale <u>superiore al 20%</u> dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero <u>al 25%</u> del capitale o patrimonio sociale (5% per partecipazioni in società quotate)

La cessione delle partecipazioni, qualificate e non, genera una plusvalenza rientrante nella categoria dei redditi diversi (art. 67 del TUIR).

Partecipazioni non qualificate

Per la cessione delle partecipazioni non qualificate sono applicabili, ovviamente in alternativa, tre diversi regimi:

1. regime della dichiarazione;
2. regime del risparmio amministrato;
3. regime del risparmio gestito.

Nel primo regime, il contribuente è tenuto a svolgere personalmente gli adempimenti fiscali. In sede di dichiarazione dei redditi quindi si dovranno riportare le plusvalenze realizzate oppure le minusvalenze (in UNICO PF, quadro RT). Le plusvalenze sono redditi soggetti a tassazione separata con l'imposta sostitutiva del 12,5% (art. 5, D.Lgs. n. 461/1997) che quindi non confluiscono nel reddito complessivo,. Ciò anche se interviene, per la cessione o nella gestione, un istituto di credito o una SIM.

¹ Si rinvia al precedente intervento del 18/05/2011: "[I dividendi: come si devono dichiarare](#)".

Negli altri due regimi, invece, interviene un intermediario. Nel regime amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/1997) e nel risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/1997) è l'intermediario che calcola le plus/minusvalenze ed applica, con modalità diverse, la ritenuta del 12,50%.

Partecipazioni qualificate

Le cessioni di partecipazioni qualificate, invece, generano plusvalenze che concorrono a formare il reddito complessivo (art. 8 del TUIR) da tassare con le aliquote progressive proprie delle persone fisiche (art. 11 del TUIR). Le plusvalenze realizzate a partire dal 1 gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito nella misura del 47,92% (art. 2, comma 2, DM 2/4/2008).

E' utile ricordare che per le plusvalenze realizzate fino al 31/12/2008 concorrono a formare il reddito nella misura del 40%. Questa non è una precisazione che ha solo finalità di "ricordare il passato" dato che gli effetti della precedente normativa possono avere dei riflessi ancora oggi.

Infatti, il citato art. 2, comma 2, DM 2/4/2008, ultimo periodo, prevede che *"Resta ferma la misura del 40 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data"*.

In tale norma trovano la sintesi due principi dell'ordinamento tributario (valevoli anche in altri casi analoghi):

- il principio di cassa che regola la tassazione dei redditi delle persone fisiche. Quindi, fino a quando il contribuente non percepisce il reddito non opera alcuna tassazione. Se, poi, percepisce il reddito in modo frazionato, anche la tassazione sarà frazionata e proporzionale agli importi incassati;
- il principio di imputazione del reddito nella sfera tributaria del contribuente prescinde dal criterio di tassazione (per cassa o per competenza). Infatti, il reddito (qualsiasi reddito) è da considerare conseguito nel periodo di imposta in cui si verifica il presupposto impositivo (anche se la tassazione non ha luogo) e, quindi, nel momento della tassazione sono da applicare le regole stabilite in detto periodo.

Ne consegue che il presupposto impositivo per le plusvalenze in esame si realizza all'atto della cessione. Quindi, il reddito è da imputare a detto periodo di imposta anche se potrebbe non essere tassato considerato che vige il principio di cassa. Tuttavia, nel periodo di imposta in cui viene incassato, in tutto o in parte, il

corrispettivo pattuito, la tassazione avverrà con le modalità (e le regole) previste nel periodo di imposta in cui la cessione è avvenuta.

In caso di pagamento frazionato del corrispettivo, la tassazione deve avvenire sulla base di un criteri proporzionali attribuendo la plusvalenza pro-quota in correlazione alla tempistica degli incassi. Si veda l'esempio n. 2

Calcolo delle plusvalenze e compensazione delle minusvalenze

Seppur soggetti a regimi impositivi diversi, le modalità di determinazione delle plusvalenze sono le stesse sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate.

La plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo e il costo o valore di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione (quali, imposta di successione e donazione, spese notarili, commissioni, tassa sui contratti di borsa) esclusi però interessi passivi (art. 68, comma 6, del TUIR).

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti ai fini dell'imposta di successione, il costo di acquisto è dato dal valore normale alla data di apertura della successione.

Nel caso di acquisto per donazione, si assume il costo del donante. In sostanza, il costo è quello che il donante avrebbe assunto nel caso in cui, anziché effettuare la donazione, avesse proceduto alla vendita.

Si ricordano due casi "particolari".

- 1) se il contribuente, negli anni, ha proceduto alla rivalutazione "a pagamento", il costo tiene conto anche degli importi rivalutati;
- 2) se la partecipazione è relativa ad una società trasparente, il costo è formato da quello di acquisto a cui vanno sommati i redditi imputati per trasparenza e a cui vanno sottratti i prelevamenti o le perdite imputate per trasparenza.

Circa la rivalutazione (o se si vuole, la rideterminazione) del costo per effetto dei vari (e cumulabili) provvedimenti di legge (l'ultimo nella Finanziaria 2010) è da sottolineare che è espressamente prevista l'indeducibilità delle minusvalenze realizzate sulle partecipazioni rivalutate. Se ne dovrà tener conto, come si vedrà nell'esempio n. 1, ai fini dell'indicazione nel mod. UNICO nonché nei calcoli relativi alla compensazione delle plusvalenze e delle minusvalenze e nel ricordarsi di non riportare in avanti la minusvalenza stessa.

L'art. 68 prevede regole abbastanza simili anche in tema di compensazione tra la plusvalenza realizzata sulla vendita delle partecipazioni e le minusvalenze sofferte per la vendita di altre partecipazioni. La regola generale è che:

- in ogni singolo esercizio, è ammessa la compensazione diretta tra le plusvalenze maturate nell'esercizio e le minusvalenze maturate nell'esercizio (oltre che le minusvalenze riportate dagli anni precedenti);
- le minusvalenze maturate nell'esercizio e non compensate per carenza di plusvalenze tassabili, sono riportabili per un periodo di 5 esercizi. E' posta, quale condizione per il riporto, l'indicazione nel mod. UNICO dell'esercizio in cui la minusvalenza è maturata.

Per le partecipazioni qualificate, le minusvalenze compensabili rilevano per la stessa percentuale delle plusvalenze e, quindi, per il 49,72% ovvero per il 40%.

Si ricorda che le plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate sono compensabili solo con le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate e mai con quelle non qualificate, così come non sono compensabili con gli altri titoli e diritti che generano redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR.

UNICO PF: partecipazioni qualificate

Le cessioni delle partecipazioni qualificate sono da indicare nella sezione III del quadro RT. La sezione si compone di due parti:

- Sezione III-A, accoglie le plusvalenze realizzate per cessioni avvenute entro il 31/12/2008 e quindi assoggettate a tassazione per il 40%. Nel mod. UNICO 2011, tale sezione va compilata se, relativamente alle cessioni perfezionate entro il 2008, nel 2010 è avvenuto l'incasso di una parte o di tutto il corrispettivo pattuito;
- Sezione III-B, accoglie le plusvalenze realizzate per cessioni avvenute dal 1/1/2009 e quindi assoggettate a tassazione per il 49,72%. Nel mod. UNICO PF 2011, tale Sezione va compilata sia per le cessioni avvenute nel 2009 con pagamenti ricevuti nel 2010, sia per le cessioni avvenute nel 2010 con pagamento eseguito nell'anno stesso.

I fini compilativi, nel caso in cui la partecipazione sia stata rivalutata, occorre barrare l'apposita casella (rigo RT22, colonna 1 ovvero RT 30, colonna 1). Ciò, come si diceva, è particolarmente importante perché se viene conseguita una minusvalenza essa non è utilizzabile.

SEZIONE III-A Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (Imponibile al 40%)	RT21	Totale dei corrispettivi delle cessioni			,00	
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹)		²	,00	
	RT23	Plusvalenze (RT21 – RT22) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00	(di cui esenti ²)	,00	³
	RT24	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti			,00	
	RT25	Differenza (RT23 col. 3 – RT23 col. 2 – RT24)			,00	
	RT26	Imponibile (40% dell'importo di rigo RT25)			,00	
	RT27	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)			,00	
	RT28	Plusvalenza non reinvestita (start up) ¹	,00	Imposta rideterminata start up ²		,00
SEZIONE III-B Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (Imponibile al 49,72%)	RT29	Totale dei corrispettivi delle cessioni			,00	
	RT30	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹)		²	,00	
	RT31	Plusvalenze (RT29 – RT30) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00	(di cui esenti ²)	,00	³
	RT32	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti			,00	
	RT33	Differenza (RT31 col. 3 – RT31 col. 2 – RT32)			,00	
	RT34	Imponibile (49,72% dell'importo di rigo RT33)			,00	
	RT35	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)			,00	

E' utile ricordare che non vanno presentati più moduli nel caso in cui si procede a dichiarare più cessioni (a differenza, invece, di quanto avviene per i dividendi nel quadro RL). Se, quindi, per il 2010 si deve dichiarare un reddito (incassato) per una cessione del 2010 e un reddito (incassato) per una cessione del 2009, occorre sommare gli importi e riportarli nel modello. Ad esempio, se si tratta di cessioni relative a partecipazioni qualificate, si sommano i relativi importi nella sezione III-B. Ovviamente, se si deve dichiarare, ad esempio, un reddito (incassato) del 2010 (o 2009 è uguale) e un reddito (incassato) fino al 2008, gli importi non vanno sommati perché i redditi vanno riportati ciascuno nella propria sezione (III-A, i redditi fino al 2008, III-B i redditi 2009 e 2010).

Esempio 1

Il Sig. Rossi ha venduto:

- ***il 10/10/2010, una partecipazione del 50% detenuta in una srl. Il valore di carico della partecipazione – già rivalutato con il versamento dell'imposta sostitutiva - era di Euro 60.000, il corrispettivo era di Euro 100.000. Il pagamento è avvenuto all'atto della cessione***
- ***il 20/12/2010, una partecipazione del 70% detenuta in una sas. Il valore di carico della partecipazione era di Euro 5.000, il corrispettivo era di Euro 20.000. Il pagamento è avvenuto in data 15/1/2011.***

In UNICO PF 2011, il sig. Rossi dovrà dichiarare solo la plusvalenza derivante dalla cessione della quota nella srl (Euro 40.000) dato che l'altra plusvalenza, seppur realizzata, è stata incassata solo nel 2011 e quindi sarà da dichiarare in UNICO PF 2012.

100.000
60.000
40.000

SEZIONE III-B Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (Imponibile al 49,72%)	RT29	Totale dei corrispettivi delle cessioni		40.000	,00
	RT30	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹)		19.888	,00
	RT31	Plusvalenze (RT29 - RT30) (ovvero Minusvalenze ¹ ,00) (di cui esenti ² ,00) ³			,00
	RT32	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti			,00
	RT33	Differenza (RT31 col. 3 - RT31 col. 2 - RT32)			,00
	RT34	Imponibile (49,72% dell'importo di rigo RT33)			,00
	RT35	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)			,00

da barrare perché trattasi di
partecipazione rivalutata

da riportare nel rigo RN1

Esempio 2

Il sig. Bianchi nel 2008 aveva venduto una partecipazione del 50% detenuta in una srl. Il valore di carico era di Euro 100.000, il corrispettivo era di Euro 150.000. Il corrispettivo è stato solo in parte pagato, per Euro 90.000, in data 15/4/2010.

La partecipazione è qualificata. La tassazione per cassa ha comportato che nel 2008 e nel 2009 il reddito non sia stato dichiarato e quindi non sia stato tassato.

Solo con l'incasso, nel 2010, infatti, la plusvalenza è tassabile (o meglio, concorre a formare il reddito) anche se proporzionalmente al corrispettivo incassato.

In sostanza, **è stato incassato Euro 90.000 su Euro 150.000, cioè il 60%. Per calcolare la plusvalenza da tassare nel 2010, l'incasso deve essere confrontato con il costo da assumere anch'esso al 60%, quindi da assumere pari a uro 60.000 (Euro 100.000 x 60%). La plusvalenza è pari a Euro 30.000 (Euro 90.000 - Euro 60.000).**

Trattandosi di plusvalenze "vecchie" (derivanti da cessioni entro il 2008), deve essere compilato il quadro RT, sezione III-A, dato che la plusvalenza - anche se incassata nel 2010 - è soggetta a tassazione in base alle percentuali in vigore nel 2008, cioè il 40%.

SEZIONE III-A Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (Imponibile al 40%)	RT21	Totale dei corrispettivi delle cessioni		90.000	,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹)		60.000	,00
	RT23	Plusvalenze (RT21 - RT22) (ovvero Minusvalenze ¹ ,00) (di cui esenti ² ,00) ³		30.000	,00
	RT24	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti			,00
	RT25	Differenza (RT23 col. 3 - RT23 col. 2 - RT24)		30.000	,00
	RT26	Imponibile (40% dell'importo di rigo RT25)		12.000	,00
	RT27	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)			,00
	RT28	Plusvalenza non reinvestita (start up) ¹ ,00	Imposta rideterminata start up ²		,00

Vanno riportati gli importi
rideterminati in percentuale al
pagamento ottenuto nel 2010

da riportare nel rigo RN1

UNICO PF: partecipazioni non qualificate

In caso di cessione di partecipazioni non qualificate, nel regime della dichiarazione, la plusvalenza (il 100%) è tassata con l'imposta sostitutiva del 12,5%. I dati per liquidare l'imposta vanno riportati nella sezione II del quadro RT.

Esempio 3

Il sig. Bianchi vende nel 2010 una partecipazione del 10% in una srl. Il valore di carico era di Euro 30.000, il corrispettivo di Euro 40.000, interamente pagato all'atto della compravendita.

La partecipazione è non qualificata. La tassazione per cassa ne determina la tassazione nel 2010 con l'imposta sostitutiva del 12,5%-

SEZIONE II				40.000		
Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 12,50%	RT10	Totale dei corrispettivi			,00	
	RT11	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹)		²	30.000 ,00	
	RT12	Plusvalenze (RT10 - RT11 col. 2) (ovvero Minusvalenze ¹)	(di cui esenti ²)	³	10.000 ,00	
	RT13	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti			,00	
	RT14	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ²)			,00	
	RT15	Differenza (RT12 col. 3 - RT12 col.2 - RT13 - RT14 col. 2)			10.000 ,00	
	RT16	Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT15)			1.250 ,00	
	RT17	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata			,00	
	RT18	Plusvalenza non reinvestita (start up) ¹	,00	Imposta rideterminata start up ²	,00	
	RT19	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA			1.250 ,00	
	RT20	Minusvalenze non compensate ¹ nell'anno	Eccedenza relativa al 2006 ²	Eccedenza relativa al 2007 ³	Eccedenza relativa al 2008 ⁴	Eccedenza relativa al 2009 ⁵
			,00	,00	,00	,00

Si osserva che sono esenti da imposizione le plusvalenze non qualificate derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone e di capitale, residenti nel territorio dello Stato, costituite da non più di 7 anni e possedute da almeno 3 anni (start up). La condizione per l'esenzione è che la plusvalenza deve essere reinvestita, entro 2 anni, in società che svolgono la stessa attività purché comunque costituite da non più di tre anni. Decorso il termine dei 2 anni, se la plusvalenza non è reinvestita come previsto dalla norma, tassata.

In caso di cessione, nel 2010, di partecipazione con i requisiti suddetti, la plusvalenza esente va indicata al rigo RT12, colonna 2.

Il rigo RT18 va compilato se nel 2010 si realizzano i presupposti per la tassazione delle plusvalenze non reinvestite nei termini dei 2 anni. Si tratta delle plusvalenze del 2008 non reinvestite fino al 2010. Nella colonna 1 va indicato l'importo della plusvalenza, nella colonna 2 va indicata l'imposta sostitutiva.

da barrare in caso di partecipazione rivalutata

La norma vale anche per le partecipazioni qualificate con le medesime regole. Sono previsti, infatti, due righe anche nella sezione III-A:

- rigo RT23, colonna 2: dove indicare la plusvalenza 2010 esente;
- rigo RT28: dove indicare la plusvalenza 2008 non reinvestita e quindi da tassare.